

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/361 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2021

**che stabilisce misure di emergenza per i movimenti tra Stati membri e l'ingresso nell'Unione di partite di salamandre in relazione all'infezione da *Batrachochytrium salamandrivorans***

[notificata con il numero C(2021) 1018]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a), e l'articolo 261, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il *Batrachochytrium salamandrivorans* (Bsal) è un fungo patogeno delle salamandre che colpisce le popolazioni di salamandre detenute e selvatiche e che può causare una morbidità e una mortalità elevate in tali popolazioni. Il Bsal è letale per alcune specie di salamandre, mentre altre specie sono ad esso totalmente o parzialmente resistenti, ma possono trasportarlo sulla pelle e fungere da serbatoio e fonte di infezione per altre specie di salamandre o di contaminazione per il loro ambiente.
- (2) L'infezione da Bsal si è manifestata in Belgio, in Germania, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Spagna, in popolazioni di salamandre sia detenute che selvatiche, secondo i dati raccolti nel contesto del progetto europeo «*Mitigating a new infectious disease in salamanders to counteract the loss of European biodiversity*» e in seguito a tale progetto <sup>(2)</sup>. Si ritiene che il Bsal abbia avuto origine e sia diffuso nell'Asia orientale, dove è endemico almeno in Giappone, Thailandia e Vietnam. Mancano però informazioni sulla sua distribuzione in altre parti dell'Unione e a livello mondiale. Gli scambi di salamandre infette o vettrici del Bsal contribuiscono alla sua diffusione e la malattia costituisce un grave rischio per la biodiversità nelle zone che colonizza.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione <sup>(3)</sup>, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1998 della Commissione <sup>(4)</sup>, stabilisce misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di partite di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali partite nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2018/320 è stata adottata sulla base del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 25 ottobre 2017 <sup>(5)</sup> («parere dell'EFSA») e dell'assistenza scientifica e tecnica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 21 febbraio 2017 <sup>(6)</sup> («assistenza scientifica e tecnica dell'EFSA»). Tale decisione si applica fino al 20 aprile 2021.
- (4) Il parere dell'EFSA, l'assistenza tecnica dell'EFSA e pubblicazioni scientifiche più recenti <sup>(7)</sup> hanno altresì evidenziato numerose lacune e incertezze nello stato attuale delle conoscenze su molti aspetti della natura del Bsal. Le norme commerciali internazionali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) non sono ancora pienamente sviluppate per quanto riguarda i metodi diagnostici per individuare il Bsal e non sono state riviste per quanto riguarda le raccomandazioni sul commercio internazionale di salamandre.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> <http://bsaleurope.com/european-distribution/>.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo *Batrachochytrium salamandrivorans* (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 18).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1998 della Commissione, del 28 novembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione della salute animale applicabili alle salamandre in relazione al fungo *Batrachochytrium salamandrivorans* (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 35).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2017;15(11):5071.

<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2017;15(2):4739.

<sup>(7)</sup> <http://bsaleurope.com/scientific-publications/>.

- (5) Il Bsal è elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e rientra pertanto nella definizione di malattia elencata ai fini di tale regolamento. Il Bsal rientra inoltre nella definizione di malattia di categoria D di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(8)</sup> per gli animali dell'ordine *Caudata*, che comprende le salamandre. Le norme dell'Unione relative ai movimenti all'interno dell'Unione e all'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e di animali acquatici stabilite negli atti delegati e negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano tuttavia agli animali appartenenti all'ordine *Caudata*, in quanto questi ultimi rientrano nella definizione di «altri animali» contenuta in tale regolamento. Data l'attuale mancanza di conoscenze su molti aspetti della natura del Bsal come pure la mancanza di orientamenti e raccomandazioni internazionali adeguati sugli scambi degli animali in questione, non sono ancora stati adottati atti delegati e atti di esecuzione della Commissione in relazione agli animali dell'ordine *Caudata*, mentre tali atti sono stati adottati per gli animali terrestri e per quelli acquatici.
- (6) La Commissione, insieme alle autorità competenti degli Stati membri, ha esaminato la situazione zoonosanitaria per quanto riguarda il Bsal nell'Unione e le misure di protezione della salute animale di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/320. Poiché le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/320 sono state ritenute appropriate, gli Stati membri non hanno adottato ulteriori misure commerciali per contrastare il Bsal. Sebbene i focolai di Bsal sembrino attualmente limitati a determinate regioni di alcuni Stati membri, l'ulteriore diffusione del Bsal attraverso gli scambi all'interno dell'Unione rappresenta un rischio significativo.
- (7) È pertanto opportuno adottare misure di emergenza a livello dell'Unione per prevenire la diffusione del Bsal ed evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi di salamandre. Tenuto conto dell'efficacia delle misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/320, è opportuno adottare misure analoghe per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione e l'ingresso nell'Unione di partite di salamandre a decorrere dal 21 aprile 2021 per un periodo di tempo limitato in attesa dell'adozione di misure di sanità animale più permanenti, come nel caso delle malattie che colpiscono gli animali terrestri e gli animali acquatici.
- (8) Il Bsal può trasmettersi tra specie di salamandre native di regioni diverse e può verificarsi una contaminazione crociata nei diversi stabilimenti gestiti da operatori che detengono e scambiano salamandre. Ciò aumenta il rischio di trasmissione del Bsal da parte delle salamandre oggetto di scambi, indipendentemente dallo stato sanitario del loro luogo di origine e dalla loro situazione sanitaria nell'ambiente naturale. Pertanto le partite di salamandre destinate a movimenti tra gli Stati membri o all'ingresso nell'Unione dovrebbero essere soggette a misure volte a ridurre tale rischio. Queste misure non dovrebbero però applicarsi ai movimenti a carattere non commerciale di salamandre come animali da compagnia, in quanto tali movimenti a carattere non commerciale sono disciplinati dalle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>. Tali movimenti a carattere non commerciale si riferiscono e sono limitati ad animali che accompagnano i relativi proprietari o persone autorizzate, rimanendo sotto la loro responsabilità, e non comportano un passaggio di proprietà. I movimenti a carattere non commerciale di salamandre come animali da compagnia comportano pertanto un rischio trascurabile di trasmissione del Bsal alle salamandre oggetto di scambi o a quelle che vivono allo stato selvatico.
- (9) Le salamandre che sono oggetto di scambi solo tra stabilimenti confinati riconosciuti dall'autorità competente conformemente al regolamento (UE) 2016/429 non dovrebbero essere sottoposte a quarantena o a prove in quanto le misure di biosicurezza in vigore in tali stabilimenti confinati sono adeguate per ridurre il rischio di diffusione del Bsal.
- (10) Le partite di salamandre che sono entrate nell'Unione e sono già state sottoposte a quarantena e a prove con esito negativo, o che sono state sottoposte a un trattamento soddisfacente nell'Unione in uno stabilimento adeguato dopo il loro ingresso nell'Unione, non dovrebbero essere sottoposte nuovamente a quarantena o a prove se sono destinate a essere spostate in un altro Stato membro, purché siano state tenute isolate da salamandre di stato sanitario diverso.
- (11) Mancano informazioni sulle capacità tecniche dei servizi veterinari e dei laboratori in tutto il mondo di effettuare prove per la ricerca del Bsal, mentre diversi organismi nell'Unione europea sono all'avanguardia nel campo della diagnosi e del trattamento del Bsal. È pertanto opportuno che le partite di salamandre che entrano nell'Unione siano sottoposte a quarantena in uno stabilimento adeguato nonché sottoposte a prove e trattamento dopo il loro ingresso nell'Unione.

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

- (12) I paesi terzi e i territori autorizzati a rilasciare certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite di salamandre dovrebbero essere limitati a quelli che sono membri dell'OIE e che sono pertanto tenuti a rispettare le norme internazionali per il rilascio di certificati sanitari.
- (13) I trattamenti dovrebbero essere specificati e coerenti con i protocolli già descritti nella letteratura scientifica sottoposta a valutazione *inter pares*, come sottolineato dall'assistenza scientifica e tecnica dell'EFSA, o con protocolli comparabili.
- (14) Le partite di salamandre dovrebbero essere autorizzate ad entrare nell'Unione dall'autorità competente del posto di controllo frontaliere di arrivo nell'Unione solo se tale autorità riceve un attestato della persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento di destinazione che conferma che le partite saranno accettate.
- (15) Le misure di emergenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e dovrebbero essere riesaminate alla luce della gravità della situazione epidemiologica a seguito di nuovi sviluppi e delle relazioni annuali presentate dalle autorità competenti degli Stati membri.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di emergenza per i movimenti di partite di salamandre tra Stati membri e l'ingresso nell'Unione <sup>(10)</sup> di tali partite.

La presente decisione non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di salamandre come animali da compagnia.

#### Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- a) «salamandre»: tutti gli anfibi dell'ordine *Caudata*;
- b) «Bsal»: un'infezione da *Batrachochytrium salamandrivorans* (regno *Fungi*, phylum *Chytridiomycota*, ordine *Rhizophydiales*);
- c) «stabilimento adeguato»: locali
  - i) in cui le salamandre sono tenute in quarantena prima di essere spedite in un altro Stato membro o dopo il loro ingresso nell'Unione se destinate al mercato interno; e
  - ii) registrati dall'autorità competente prima della data di inizio di qualsiasi periodo di quarantena;
- d) «prova diagnostica adeguata»: una prova di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale (qPCR) con i primer STerF e STerR specifici per specie per amplificare un frammento di DNA del Bsal di 119 nucleotidi.

<sup>(10)</sup> Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini della presente decisione i riferimenti all'«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

*Articolo 3***Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di partite di salamandre tra Stati membri**

Gli Stati membri vietano la spedizione di partite di salamandre negli altri Stati membri, tranne qualora tali partite soddisfino le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

- a) le salamandre devono provenire da una popolazione in cui:
  - i) non si registrano decessi le cui cause siano indeterminate;
  - ii) non si registrano decessi dovuti al Bsal;
  - iii) non sono presenti segni clinici del Bsal, in particolare lesioni e ulcere cutanee;
- b) le salamandre non devono presentare segni clinici o sintomi del Bsal, in particolare non devono presentare lesioni né ulcere cutanee al momento dell'esame da parte del veterinario ufficiale; tale esame deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti la spedizione della partita nello Stato membro di destinazione;
- c) la partita deve essere costituita da salamandre che soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni:
  - i) devono essere state sottoposte a quarantena in uno stabilimento adeguato per un periodo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di rilascio del certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I, parte A; e campioni cutanei prelevati dalle salamandre della partita mediante tampone devono essere stati sottoposti, con esito negativo, alla prova diagnostica adeguata per la ricerca del Bsal durante la quinta settimana del periodo di quarantena, conformemente alle dimensioni del campione di cui all'allegato III, punto 1), lettera a); o
  - ii) devono essere state sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, conformemente alla tabella di riferimento di cui all'allegato III, punto 1), lettera b); o
  - iii) devono provenire da uno stabilimento confinato ed essere destinate a un altro stabilimento confinato; o
  - iv) devono essere entrate nell'Unione in provenienza da un paese terzo, essere state sottoposte a quarantena in uno stabilimento adeguato di destinazione conformemente all'articolo 6 ed essere state tenute isolate da altre salamandre tra la fine di tale periodo di quarantena e il rilascio del certificato sanitario di cui alla lettera d);
- d) le partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A.

*Articolo 4***Prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso di partite di salamandre nell'Unione**

L'autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell'Unione autorizza l'ingresso nell'Unione di partite di salamandre provenienti da paesi terzi e territori, presentate ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, solo se l'esito di tali controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero è favorevole e tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

- a) devono provenire da un paese terzo o un territorio di origine membro dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

- b) le salamandre della partita non devono presentare segni clinici del Bsal, in particolare non devono presentare segni di lesioni o ulcere cutanee al momento dell'esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale ai fini del rilascio del certificato sanitario di cui alla lettera d); tale esame clinico deve essere stato effettuato nelle 48 ore precedenti il momento del carico per la spedizione della partita nell'Unione;
- c) prima che sia rilasciato il certificato sanitario di cui alla lettera d), l'unità epidemiologica comprendente le salamandre della partita deve essere stata isolata dalle altre salamandre al più tardi al momento dell'esame clinico ai fini del rilascio del certificato sanitario di cui alla lettera d) e da allora non deve essere stata a contatto con altre salamandre;
- d) devono essere accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato di cui all'allegato I, parte B.

#### Articolo 5

##### **Attestato di accettazione relativo allo stabilimento di destinazione**

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le partite di salamandre siano destinate al mercato interno, l'operatore responsabile della partita fornisca un attestato scritto, redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di controllo frontaliero e firmato dalla persona fisica o giuridica responsabile di uno stabilimento adeguato di destinazione o di uno stabilimento confinato, che riporti quanto segue:

- a) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione dello stabilimento di destinazione o il numero di riconoscimento nel caso di uno stabilimento confinato;
- b) nel caso di uno stabilimento adeguato di destinazione, l'indicazione che esso soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II;
- c) l'indicazione che la partita di salamandre sarà accettata per la quarantena nello stabilimento di destinazione o nello stabilimento confinato.

#### Articolo 6

##### **Norme in materia di quarantena per le partite di salamandre entrate nell'Unione e in uno stabilimento adeguato di destinazione**

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) l'operatore tenga la partita di salamandre in quarantena nello stabilimento adeguato di destinazione fino a quando il veterinario ufficiale non la autorizzi a lasciare tale stabilimento;
- b) un veterinario ufficiale verifichi le condizioni di quarantena presso lo stabilimento adeguato di destinazione di ciascuna partita di salamandre, anche mediante un esame dei dati di mortalità e un'ispezione clinica delle salamandre, accertando in particolare l'eventuale presenza di lesioni e ulcere cutanee;
- c) il veterinario ufficiale proceda all'esame, al campionamento, alle prove e al trattamento per il Bsal conformemente alle procedure di cui all'allegato III, punti 1) e 2);
- d) il veterinario ufficiale autorizzi la partita di salamandre a lasciare lo stabilimento in questione unicamente mediante un'autorizzazione scritta:
  - i) nel caso in cui siano effettuate le prove di cui all'allegato III, punto 1), lettera a), purché siano trascorse almeno sei settimane dalla data di inizio del periodo di quarantena e non prima della ricezione dell'esito negativo delle prove, a seconda di quale data sia posteriore; o
  - ii) nel caso in cui sia effettuato il trattamento di cui all'allegato III, punto 1), lettera b), solo dopo il completamento soddisfacente del trattamento.

*Articolo 7***Misure da adottare in caso di focolaio di Bsal in uno stabilimento adeguato di destinazione**

1. L'autorità competente provvede affinché, qualora si verifichi un focolaio di Bsal in un'unità epidemiologica, lo stabilimento adeguato di destinazione adotti le seguenti misure:
  - a) tutte le salamandre nella stessa unità epidemiologica sono:
    - i) sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente conformemente all'allegato III, punto 3); o
    - ii) abbattute e smaltite come sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup> conformemente all'articolo 12 del medesimo regolamento;
  - b) dopo il completamento delle misure di cui alla lettera a), l'area dello stabilimento adeguato di destinazione in cui è stata tenuta l'unità epidemiologica è pulita e disinfettata in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente.
2. L'autorità competente può esigere che siano effettuate prove sulle salamandre sottoposte a trattamento per verificare l'efficacia del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e che siano effettuati, se del caso, trattamenti ripetuti per prevenire la diffusione del Bsal.

*Articolo 8***Obblighi in materia di relazioni annuali**

Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri che hanno manipolato partite di salamandre nell'anno precedente comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative all'anno precedente, operando una distinzione tra informazioni relative ai movimenti di tali partite di salamandre tra Stati membri e informazioni relative all'ingresso nell'Unione di tali partite:

- a) il numero di unità epidemiologiche in cui si è verificato un focolaio di Bsal;
- b) il numero di unità epidemiologiche sottoposte a trattamento in assenza di focolaio di Bsal;
- c) qualsiasi altra informazione da essi ritenuta pertinente in relazione alle prove, al trattamento o alla manipolazione delle partite di salamandre nonché all'attuazione della presente decisione.

*Articolo 9***Applicabilità**

La presente decisione si applica dal 21 aprile 2021 al 31 dicembre 2022.

*Articolo 10***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(12)</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

## ALLEGATO I

## PARTE A

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO**  
**per i movimenti di salamandre tra gli Stati membri**

UNIONE EUROPEA				INTRA		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	I.1	Speditore		I.2	Riferimento IMSOC	
		Nome		I.2a	Riferimento locale	
		Indirizzo		I.3	Autorità centrale competente	
		Paese	Codice ISO del paese	I.4	Autorità locale competente	
				CODICE QR		
	I.5	Destinatario		I.6	Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	
		Nome			N. di registrazione	
		Indirizzo			Indirizzo	
		Paese	Codice ISO del paese		Paese	
					Codice ISO del paese	
	I.7	Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9	Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8	Regione di origine	Codice	I.10	Regione di destinazione	Codice
	I.11	Luogo di spedizione		I.12	Luogo di destinazione	
	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese	
I.13	Luogo di carico		I.14	Data e ora della partenza		
I.15	Mezzo di trasporto		I.16	Trasportatore		
	<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile		Nome	N. di registrazione/di autorizzazione	
	<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo		
	Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese	Codice ISO del paese	
	Documento		I.17	Documenti di accompagnamento		
				Tipo	Codice	
				Paese	Codice ISO del paese	
				Riferimento del documento commerciale		
I.18	Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19	Numero del contenitore/numero del sigillo					
	N. del contenitore			N. del sigillo		
I.20	Certificato come o per					
	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale		
	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere		
	<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale		
	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile		
	<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro		
I.21	<input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo					
	Paese terzo			Codice ISO del paese		
	Punto di uscita			Codice del posto di controllo frontaliero		
	Punto di ingresso			Codice del posto di controllo frontaliero		

I.22 <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23 <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24	Tempo previsto per il trasporto			I.25	Giornale di viaggio		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
I.26	Numero complessivo di colli			I.27	Quantità totale		
I.28	Peso netto/peso lordo totale (kg)			I.29	Spazio totale previsto per la partita		
I.30 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

## UNIONE EUROPEA

## Modello di certificato SAL-INTRA

II. Informazioni sanitarie		II.a Riferimento del certificato	II.b Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.	le salamandre <sup>(1),(2)</sup> non hanno mostrato segni clinici o sintomi di infezione da <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> (Bsal), in particolare lesioni e ulcere cutanee durante l'esame clinico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza il ..... (inserire la data gg/mm/aaaa);	
	II.2.	gli animali provengono da una popolazione in cui non si registrano decessi le cui cause siano indeterminate né decessi dovuti al Bsal e in cui non si osservano segni clinici del Bsal, in particolare lesioni e ulcere cutanee;	
	II.3.	la partita è costituita da:	
	<sup>(3)</sup>	[i) salamandre sottoposte a quarantena in uno stabilimento adeguato per un periodo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di rilascio del presente certificato; e	
		ii) dalle quali campioni cutanei sono stati prelevati mediante tampone durante la quinta settimana di quarantena e sottoposti, con esito negativo, alla prova diagnostica adeguata per la ricerca del Bsal, conformemente alle dimensioni del campione di cui all'allegato III, punto 1), lettera a), della decisione di esecuzione [la presente decisione] della Commissione];	
	<sup>(3)oppure</sup>	[salamandre che sono state sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente conformemente all'allegato III, punto 1), lettera b), della decisione di esecuzione [la presente decisione] della Commissione];	
	<sup>(3)oppure</sup>	[salamandre che provengono da uno stabilimento confinato e che sono destinate a un altro stabilimento confinato];	
	<sup>(3)oppure</sup>	[salamandre che sono entrate nell'Unione, sono state sottoposte a quarantena o a trattamento e sono state tenute nello stabilimento adeguato di destinazione isolate da altre salamandre tra la fine del periodo di quarantena successivo al loro ingresso nell'Unione e il rilascio del presente certificato];	
	II.4.	il presente certificato è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.	
<b>Note</b>			
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.11:	«Luogo di spedizione»: indicare lo stabilimento in cui le salamandre sono state sottoposte a quarantena o a trattamento o uno stabilimento confinato, a seconda dei casi.		
Casella I.30:	«Codice NC»: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01069000		
<b>Parte II:</b>			
<sup>1)</sup>	Per «salamandre» si intendono tutti gli anfibi dell'ordine <i>Caudata</i> .		
<sup>2)</sup>	La partita può essere costituita da uno o più animali.		
<sup>3)</sup>	Cancellare se non pertinente.		
<b>Veterinario ufficiale</b>			
Nome e cognome (in stampatello)		Qualifica e titolo	
Nome dell'unità di controllo locale		Codice dell'unità di controllo locale	
Data			
Timbro		Firma	

## PARTE B

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO**  
**per l'ingresso di salamandre nell'Unione**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
<b>Parte I: descrizione della partita</b>	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita  Nome Indirizzo  Paese Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione  Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
		I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza	
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave  <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale  Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17 Documenti di accompagnamento  Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18	Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20	Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Altro detenzione			
I.21	<input type="checkbox"/> Per il transito  Paese terzo Codice ISO del paese	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		I.23 <input type="checkbox"/> Per la reintroduzione		
I.24	Numero complessivo di colli	I.25	Quantità totale	
		I.26	Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27	Descrizione della partita		Quantità	
	Codice NC	Specie    Sottospecie/categoria		

## PAESE

## Modello di certificato SAL

II. Informazioni sanitarie		II.a	Riferimento del certificato	II.b	Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le salamandre di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:				
	II.1.	la partita di salamandre <sup>(1),(2)</sup> proviene da un paese terzo o un territorio di origine membro dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);			
	II.2.	le salamandre sono state esaminate e non presentavano segni clinici o sintomi di infezione da <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> (Bsal), in particolare lesioni e ulcere cutanee, al momento dell'esame che è stato effettuato da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine nelle 48 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione;			
	II.3.	la partita di salamandre è stata isolata dalle altre salamandre al più tardi al momento dell'esame di cui al punto II.2 e da allora non è stata a contatto con altre salamandre.			
	<b>Note</b>	<p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di salamandre, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>			
	<b>Parte I:</b>	Casella I.27: «Codice NC»: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01069000			
	<b>Parte II:</b>	<p><sup>(1)</sup> Per «salamandre» si intendono tutti gli anfibi dell'ordine <i>Caudata</i>.</p> <p><sup>(2)</sup> La partita può essere costituita da uno o più animali.</p>			
	<b>Veterinario ufficiale</b>				
	Nome e cognome (in stampatello)				
	Data	Qualifica e titolo			
	Timbro	Firma			

## ALLEGATO II

**CONDIZIONI MINIME APPLICABILI AGLI STABILIMENTI ADEGUATI DI DESTINAZIONE**

- 1) Lo stabilimento adeguato di destinazione:
    - a) dispone di un sistema che garantisce una sorveglianza adeguata delle salamandre;
    - b) si trova sotto il controllo dell'autorità competente;
    - c) è pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
  - 2) L'operatore dello stabilimento adeguato provvede affinché:
    - a) a meno che non vengano distrutti, le vasche, le gabbie, le attrezzature, i mezzi di trasporto o gli altri fomite utilizzati per il trasporto delle salamandre siano puliti e disinfettati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;
    - b) i rifiuti e le acque reflue vengano raccolti regolarmente, immagazzinati e successivamente trattati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;
    - c) le carcasse delle salamandre sottoposte a quarantena che sono morte siano esaminate in un laboratorio indicato dall'autorità competente;
    - d) sulle salamandre siano effettuate le prove e trattamenti necessari in consultazione con l'autorità competente e sotto il suo controllo.
  - 3) L'operatore dello stabilimento adeguato di destinazione informa l'autorità competente di tutte le malattie e di tutti i decessi delle salamandre che si sono verificati durante il periodo di quarantena.
  - 4) L'operatore dello stabilimento adeguato di destinazione tiene un registro riportante:
    - a) data, numero e specie delle salamandre in entrata e in uscita dallo stabilimento adeguato di destinazione relativamente a ogni partita;
    - b) copia dei certificati sanitari e dei documenti sanitari comuni di entrata che accompagnano le partite di salamandre;
    - c) casi di qualsiasi malattia e numero di decessi su base giornaliera;
    - d) date e risultati delle prove;
    - e) tipi e date dei trattamenti e numero di salamandre che vi sono sottoposte.
-

## ALLEGATO III

**PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO, PROVE E TRATTAMENTO PER IL BSAL**

1) Durante la quarantena le salamandre sono sottoposte alle seguenti procedure:

- a) campioni cutanei prelevati mediante tampone dalle salamandre sottoposte a quarantena devono essere esaminati sotto il controllo dell'autorità competente mediante la prova diagnostica adeguata durante la quinta settimana successiva al loro ingresso nello stabilimento adeguato, conformemente alle dimensioni del campione indicate nella tabella di riferimento, a meno che l'operatore non decida per il trattamento di cui alla lettera b);

Tabella di riferimento <sup>(1)</sup>:

Dimensioni dell'unità epidemiologica	62 salamandre o meno	186	200	250	300	350	400	450
Dimensioni del campione	tutte le salamandre	96	98	102	106	108	110	111

- b) qualora decida per uno dei trattamenti di cui al punto 3), l'operatore deve sottoporre tutte le salamandre della partita a un trattamento contro il Bsal sotto il controllo del veterinario ufficiale in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente;
- c) nei casi di cui alla lettera b), il veterinario ufficiale può esigere che un campione rappresentativo dell'unità epidemiologica sia analizzato mediante la prova diagnostica adeguata, prima del trattamento, per monitorare la presenza del Bsal o, dopo il trattamento, per verificarne l'assenza. In questo caso è possibile raggruppare campioni cutanei prelevati mediante tampone da un massimo di quattro animali;
- d) campioni cutanei prelevati mediante tampone da tutte le salamandre morte o clinicamente malate, in particolare da quelle che presentano lesioni cutanee, devono essere esaminati sotto il controllo del veterinario ufficiale mediante la prova diagnostica adeguata nel momento in cui presentano lesioni o altri segni clinici o al momento del decesso, se anteriore;
- e) tutte le salamandre che muoiono nello stabilimento adeguato devono essere sottoposte a un esame post mortem sotto il controllo del veterinario ufficiale, in particolare per accertare l'eventuale presenza di segni del Bsal e al fine di confermare o escludere, nella misura del possibile, che il decesso sia stato causato dal Bsal.
- 2) Tutte le prove sui campioni prelevati nonché l'esame post mortem durante la quarantena devono essere effettuati in laboratori indicati dall'autorità competente.
- 3) I seguenti trattamenti sono ritenuti soddisfacenti:
- a) mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 25 °C per almeno 12 giorni;
- b) mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 20 °C per almeno 10 giorni, assieme a un trattamento che consiste in bagni per immersione con polimixina E (2 000 UI/ml) per 10 minuti due volte al giorno, seguiti da un'applicazione di voriconazolo per nebulizzazione (12,5 µg/ml);
- c) qualsiasi altro trattamento con risultati comparabili per quanto riguarda l'eliminazione del Bsal, quale riportato in un articolo oggetto di valutazione inter pares pubblicato su una rivista scientifica.

<sup>(1)</sup> Ipotizzando una prevalenza del Bsal pari al 3 % nell'unità epidemiologica e assicurandone l'individuazione con un livello di confidenza del 95 %, con una sensibilità della prova diagnostica adeguata dell'80 %.